

CONTRATTO DI APPALTO PER LA GESTIONE IN LOTTI SEPARATI

DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SANITARI PRESSO VARIE

STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI DELL'AZIENDA

USL TOSCANA CENTRO E DELLA SDS MUGELLO.

LOTTO 5: CENTRO DIURNO PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

“LE CENTO PRIMAVERE” DI DICOMANO (FI) – SdS MUGELLO - CIG

PADRE 8537120E47, CIG DERIVATO 91429687DF

L'anno 2023, il giorno 21 del mese di marzo

TRA

La **Società della Salute del Mugello**, con sede legale in Via Togliatti n. 29 P. I. 05517830484, in persona del proprio Presidente e Rappresentante Legale, **Dott. Paolo Omoboni**, nato a Borgo San Lorenzo il 18.09.1978, codice fiscale MBNPLA78P18B036W,

E

La Cooperativa Sociale ARCA a r. l. con sede legale in Via Aretina n. 265 CF/P.IVA 03382330482 legalmente rappresentata dalla **Dott.ssa Roberta Rizzi** nata a Bari 07.04.1973, codice fiscale RZZRRT73D47A662S la quale interviene nel presente atto in qualità di Presidente e Legale Rappresentante

PREMESSO

- che con delibera del Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. Toscana Centro n. 1414 del 25/11/2020 è stata indetta una procedura aperta, da svolgersi in modalità telematica, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, volta alla conclusione di un Accordo Quadro per l'affidamento, in lotti separati, della gestione dei servizi socio sanitari e sanitari presso strutture residenziali e semiresidenziali dell'Azienda USL Toscana Centro;

- che, a seguito degli esiti di gara, con delibera Direttore Generale n. 2003 del 23/12/2021, esecutiva a termini di legge, si è provveduto all'aggiudicazione del Lotto 5 all'Operatore Economico Cooperativa ARCA S.c. a r.l. per l'affidamento della gestione dei servizi socio sanitari e sanitari per un importo quadriennale di € 880.670,62, oltre

iva di legge, presso il Centro Diurno per anziani non autosufficienti “Le Cento Primavere” di Dicomano (FI) -

SdS Mugello - sito in Piazza Matteotti n. 8 nel Comune di Dicomano (FI);

- che ai fini dell'efficacia del presente atto, sono ancora in corso di istruttoria i controlli dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. e s.m.i.

- che con Provv. n. 38 del 28/03/2022 il Direttore ha approvato lo schema del presente Contratto;

- che nel proseguimento del presente atto, per brevità, la Cooperativa Arca sarà indicata quale “Affidatario/Appaltatore/Fornitore” e la Società della Salute del Mugello come “SdS”;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO CONTRATTUALE.

Il presente Contratto disciplina i rapporti tra la SdS e l'Affidatario in relazione al Servizio relativo al Centro Diurno per Anziani non autosufficienti “Le Cento Primavere” di Dicomano (FI) .

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, seppur non materialmente allegati, in quanto facenti parte degli atti di gara:

-il Contratto Quadro stipulato tra l'Azienda USL Toscana Centro e la Cooperativa ARCA a.r.l.;

- l'offerta economica dell'aggiudicatario;

- il Capitolato normativo per la conclusione dell'Accordo Quadro per la gestione del servizio in intestazione;

- l'Allegato tecnico per l'affidamento del servizio in intestazione;

- l'offerta tecnica presentata dalla Cooperativa ARCA per l'affidamento del servizio in intestazione;

- il DUVRI ricognitivo predisposto dall'azienda USL Toscana Centro, che con il presente contratto si recepisce integralmente;

- la polizza fideiussoria;

- tutti gli altri documenti di gara, anche non espressamente richiamati nel presente contratto, che costituiscono o

hanno costituito atti ufficiali della procedura di gara.

ART. 2 – DECORRENZA, DURATA E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Analogamente all'annualità precedente, il Contratto ha una durata di 1 anno (12 mesi) a decorrere dal 01.04.2023, come da artt. 2 e 8 del Contratto quadro e art. 7 del Capitolato normativo, con possibilità di rinnovo di anno in anno per un periodo complessivo di 48 mesi e dunque fino al 31.03.2026.

Eventuali proroghe, estensioni, integrazioni o prestazioni supplementari sono concesse, ai sensi dell'art. 106 dlgs 50/2016 e degli artt. 2 e 8 comma 19 del Capitolato normativo, nei limiti dell'importo massimo previsto dal quadro economico dell'appalto.

Nel periodo di validità del presente contratto restano ferme le facoltà di cui all'art. 106 comma 12 dlgs 50/2016 riguardo all'incremento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto.

È previsto inoltre, ai sensi degli artt. 4 del Contratto Quadro e dell'art. 8 comma 20 del Capitolato normativo, un periodo di prova di durata di 6 mesi, il cui positivo superamento sarà attestato dal RES del contratto.

ART. 3 – CONDIZIONI ECONOMICHE

Il quadro economico ed il tetto di riferimento sono quelli previsti dal capitolato normativo allegato agli atti di gara. I prezzi relativi all'aggiudicazione sono quelli di cui alla scheda di dettaglio dell'offerta economica del Lotto 5, pari a complessivamente € 880.670,62 per 48 mesi, comprensivi ex art. 3 del Capitolato normativo di ogni spesa, imposta, tassa o tributo, ad eccezione della sola IVA pari al 5%.

I prezzi relativi all'aggiudicazione dovranno rimanere fissi ed invariati per tutta la durata contrattuale, salvo migliorie successive e salvo azioni di rientro determinate da normative regionali o statali. L'eventuale adeguamento dei prezzi può essere richiesto dopo che siano trascorsi i primi 12 mesi dall'avvio del contratto ed è regolato da quanto previsto dall'art. 8 comma 12 del capitolato normativo.

ART. 4 – MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il servizio è onnicomprensivo di tutti gli oneri posti a carico dell'aggiudicatario dal capitolato e il fornitore si impegna all'emissione delle fatture con le modalità previste dal capitolato di gara. Il pagamento delle fatture avverrà ai sensi del D.Lgs.231/2002 e ss.mm.ii. entro il termine di 60 gg. decorrenti dalla data di ricevimento fatture o, se successivo, dalla data di conclusione delle verifiche di conformità/regolare esecuzione.

La fattura dovrà riportare obbligatoriamente il codice CIG derivato. Nel caso di contestazione della SdS Mugello, per vizio o difformità da quanto oggetto del servizio rispetto al contratto, la sospensione dei termini segue la disciplina vigente.

Il codice IPA della SdS è: **UFT7VY**. Le informazioni sull'Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito www.indicepa.gov.it. I pagamenti di cui sopra saranno effettuati tramite la tesoreria ed esclusivamente con bonifico bancario previa verifica della regolarità del DURC (L n. 266/2002 e smi).

ART. 5 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n.136 del 13/08/2010. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso le banche o Poste Italiane Spa, con i mezzi di cui alla legge citata. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 6 – CLAUSOLA DELLA SALVAGUARDIA DELL'OCCUPAZIONE E CLAUSOLA SOCIALE

L'affidatario assicura il vincolo di ricollocazione previsto dall'art. 8 comma 6 del Capitolato Speciale.

ART. 7 - CAUZIONE DEFINITIVA

A titolo di cauzione, come richiesto dalle leggi vigenti e dall'art. 6 del Capitolato normativo, si prende atto che la Cooperativa ARCA S.c. a r.l. ha presentato il seguente deposito cauzionale definitivo:

- € 35.226,82 a mezzo garanzia fideiussoria n. F52.071.0000009809 rilasciata il 15/02/2022 da Vittoria Assicurazioni spa - Ag. Firenze F52 - Integra Broker srl - EX E98, beneficiario Società della Salute del Mugello Via Palmiro Togliatti, 29 – 50032 Borgo San Lorenzo (FI).

La cauzione di cui sopra garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la SdS ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e/o sulla emissione dell'ultimo mandato di pagamento annuale delle fatture. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il fornitore dovrà provvedere al reintegro della stessa. Il valore della polizza fideiussoria rimane vincolato per tutta la durata del contratto e sarà svincolato e restituito alla ditta aggiudicataria soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali e dopo che la stessa avrà saldato ogni eventuale onere contrattuale di sua spettanza, nonché pagato eventuali penali che dovessero essere applicate.

**ART. 8 – GARANZIE, RESPONSABILITÀ CIVILE E ALTRI OBBLIGHI
DELL’AFFIDATARIO**

Ai sensi dell'art. 12 del Contratto Quadro e dell'art. 8 comma 21 del Capitolato normativo il fornitore, prima della stipula del presente contratto, presenterà alla SdS Mugello idonea polizza assicurativa a copertura di ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati a cose o persone della SdS Mugello e/o a terzi a qualsiasi titolo pre-

sentì, di durata non inferiore alla durata dell'appalto, di cui verrà conservata copia agli atti. Detta polizza dovrà prevedere massimali RCT per sinistro non inferiori a € 5.000.000,00 "unico" e massimali RCO con € 5.000.000,00 per sinistro per ogni dipendente infortunato. L'affidatario si impegna a produrre, ad ogni scadenza annuale della polizza, i certificati assicurativi che attestano il rinnovo della garanzia per tutta la durata dell'appalto.

ART. 9 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere eseguito in conformità e con l'osservanza di tutte le condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia, di quelle contenute nel presente atto, nel capitolato normativo e nell'allegato tecnico. Il servizio dovrà altresì essere eseguito a perfetta regola d'arte, conformemente all'offerta tecnica presentata in sede di gara che qui viene richiamata quale parte integrante e conservata agli atti. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal DEC e preventivamente approvata dal RES. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta. Qualora ricorrano i presupposti e le condizioni, il RES potrà richiedere all'esecutore le variazioni contrattuali di cui all'art.106 del D.Lgs. 50/2016. Con la sottoscrizione del contratto l'esecutore si obbliga ad eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri. L'aggiudicatario assume inoltre a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio, al quale si applica la disciplina in tema di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (l. 146/1990 e s.m.i.).

L'aggiudicatario garantisce il possesso continuativo, per tutta la durata del presente ac-

cordo, delle necessarie capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per l'erogazione dei servizi. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nei documenti di gara e negli allegati contrattuali. Il fornitore sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

ART. 10 – SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 9 del Capitolato normativo l'Appaltatore non può subappaltare il servizio oggetto del presente appalto senza il consenso scritto della SdS. In ogni caso il subappalto è ammesso in conformità all'art.105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 11 – CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del presente contratto a pena di nullità, se non nelle ipotesi contemplate dall'art.106, c. 1 l. d) del D.Lgs 50/2016 testo vigente e s.m.i..

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'Amministrazione appaltante il diritto a risolvere il contratto, come pure a procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno. Si applica l'art. 12 del Capitolato normativo.

ART. 12 – INADEMPIENZE E PENALI

Ai sensi dell'art. 8 comma 13 del Capitolato normativo il Fornitore deve prevedere e presentare un sistema di autocontrollo. La SdS ha il diritto di effettuare controlli con il personale proprio in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, al fine di verificare l'esatto adempimento del servizio fornito.

Se, nell'ambito dei controlli di processo e dell'attività del Fornitore, la SdS riscontrasse inosservanze delle obbligazioni contrattuali e/o adempimenti non puntuali delle stesse, potrà applicare penali nella misura riportata negli Allegati Tecnici, che hanno comunque

carattere non esaustivo. Qualora per tre eventi consecutivi vengano contestate all'aggiudicatario gravi inadempienze che richiedano l'applicazione di penalità, la SdS si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei confronti del Fornitore contestato, fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsuale. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonererà in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Il contratto può inoltre essere sospeso ai sensi dell'art. 8 comma 15 del Capitolato normativo.

ART. 13 – RISOLUZIONE E RECESSO

Il presente contratto può essere risolto nei casi previsti dall' art. 10 del Capitolato Normativo. La SdS Mugello potrà recedere nei casi e nei modi previsti dall'art. 11 del Capitolato, senza indennizzo per il fornitore. La risoluzione o il recesso potranno riguardare anche singoli contratti o parte di essi. Ai sensi dell'at. 3 comma 9-bis della L. n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione del contratto.

ART. 14 – OSSERVANZA DELLE LEGGI E RISPETTO DELLE NORME

SULLA SICUREZZA

Ai sensi dell'art. 13 del Contratto Quadro e dell'art. 8 comma 8 del Capitolato normativo il Fornitore deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro, adeguandosi alle modifiche che nel corso del periodo contrattuale siano prescritte dalla normativa. Nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs.81/08 e s.m.i. è stato elaborato dalla centrale di committenza il Documento Unico di Valutazio-

ne dei Rischi da interferenze (DUVRI ricognitivo), che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto e che si recepisce integralmente.

ART. 15 – TRATTAMENTO DATI

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa posta a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui al Reg.UE 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs n.196/2003 e s.m.i., il trattamento dei dati personali sarà effettuato esclusivamente per l'espletamento del servizio di cui al presente appalto. Il trattamento dei dati da parte della SdS Mugello, quale Titolare del trattamento, avverrà nel rispetto del segreto di ufficio e del principio di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione delle disposizioni normative citate, in modo da assicurare la tutela della riservatezza degli interessati. I dati saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento di dette finalità o per il periodo maggiore ove previsto da specifiche disposizioni normative. Il trattamento dei dati verrà effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici, con la precisazione che l'eventuale elaborazione dei dati per finalità ulteriori quali quelle statistiche o di ricerca avverrà garantendo l'anonimato degli interessati. La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e/o privati verrà effettuata in esecuzione di obblighi di legge o di regolamento come disposto dagli articoli 2-sexies e ss. del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. L'Affidatario si impegna ed è obbligato a ritenere coperto da riservatezza ogni elemento costitutivo, integrativo, connesso o in relazione ai dati personali che la SdS metterà a disposizione per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto, nonché tutti gli elaborati documentali, informatici e tracciati record predisposti e consegnati. Con riferimento al trattamento dei dati personali comunicati dalla SdS quale Titolare del trattamento all'Affidatario, quest'ultimo sarà designato quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Reg.UE 2016/679 come da schema di atto di nomina allegato al presente contratto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. Il tratta-

mento, come meglio specificato nell'atto di nomina, potrà riguardare i dati personali di cui all'art. 4 n. 1 del Reg.Ue 2016/679 ivi compresi quelli di cui alle categorie particolari previsti dall'art. 9, par. 1 del medesimo regolamento.

ART. 16 - SPESE PER LA REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso; le eventuali spese di registro sono a carico della ditta aggiudicataria. Le spese contrattuali di bollo sono a carico dell'affidatario, salvo esenzione.

ART. 17 – RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE E DIRETTORE

DELL'ESECUZIONE

Il Responsabile dell'esecuzione (RES) e il Direttore dell'esecuzione (DEC) sono stati nominati dall'Azienda Sanitaria con la delibera di aggiudicazione del Lotto 5 in oggetto, n. 2003 del 23/12/2021, nelle persone di:

- Dr. Marco Brintazzoli, Direttore SdS Mugello quale **RES** (Responsabile dell'esecuzione del contratto);

- Dr.ssa Alessandra Pini, Responsabile Struttura Alta Integrazione e Gestione Servizi Socio Assistenziali dell'Azienda Usl Toscana Centro quale **DEC** (Direttore dell'esecuzione del contratto).

Essi cureranno l'esecuzione dell'Accordo, sia in fase di stipula dei contratti attuativi sia in fase di esecuzione dei servizi. Il RES curerà, altresì, gli adempimenti previsti dalla normativa vigente nei confronti dell'ANAC. Oltre a quanto già previsto nel Capitolato normativo, il RES vigilerà sul rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. n. 136/2010, assumerà i CIG derivati per la stipula dei contatti attuativi e curerà i flussi informativi verso l'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici.

ART. 18 - DISPOSIZIONI ULTERIORI

L'affidatario ha l'obbligo di comunicare alla SdS ogni variazione della propria ragione

sociale o trasformazione della medesima nonché ogni mutamento inerente l'ammini-

strazione e/o rappresentanza della medesima, oltre a:

- ogni modificazione e/o integrazione relativa alle attestazioni rilasciate nelle dichiara-

zioni a corredo dell'offerta, anche in punto di requisiti ex art. 80 d.lgs 50/2016;

- ogni modifica, ovvero il venire meno, dei requisiti attestanti la capacità tecnica.

ART. 19 – DOMICILIO DELLE PARTI

Per gli effetti del presente contratto le parti eleggono il proprio domicilio presso le ri-

spettive sedi legali.

ART. 20 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Come previsto dall'art. 8 comma 9 del Capitolato normativo l'affidatario si impegna,

con la sottoscrizione del presente atto, ad osservare ed a far osservare a tutti i propri di-

pendenti e collaboratori gli obblighi di cui al D.P.R n.62 del 16.4.2013 - Codice di com-

portamento - il quale all'art. 2 prevede l'estensione degli obblighi previsti nel Decreto

stesso a tutti i soggetti che collaborano con la P.A.

ART. 21 – DICHIARAZIONI ANTIPANTOUFLAGE

L'affidatario dichiara espressamente che la conclusione del contratto avviene nel rispet-

to di quanto disposto dal comma 16 ter dell'art. 53 del D. Lvo n. 165/2001.

ART. 22 - FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti si conviene che il

Foro competente esclusivo è quello di Firenze.

ART. 23 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa riferimento alla normati-

va nazionale e regionale vigente, alle norme del Codice Civile, agli atti di gara, sia allegati

al presente contratto che conservati agli atti.

Letto, approvato, sottoscritto.

Per SdS Mugello: il Presidente – Dott. Paolo Omoboni

Per Società Cooperativa ARCA: il Legale Rappresentante Dott.ssa Roberta Rizzi

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e ss. del codice civile si intendono espressamente approvati i seguenti articoli del presente contratto: 4) Modalità di fatturazione e Pagamento, 5) Tracciabilità dei Flussi Finanziari, 6) Clausola sociale, 8) Garanzie responsabilità civile e altri obblighi dell'affidatario, 9) Modalità di esecuzione del servizio, 10) Subappalto, 11) Cessione del contratto, 12) Inadempienze e penali, 13) Risoluzione e Recesso, 22) Foro Competente.

Il Legale Rappresentante della Società Cooperativa ARCA: Dott.ssa Roberta Rizzi

Il presente contratto è stato sottoscritto dalle parti con firma digitale.

Il contratto si intende stipulato alla data di sottoscrizione dell'ultimo firmatario.

Per il trattamento dei dati personali resta valido quanto già sottoscritto nell'anno 2022.